

1193) Avvezzi i Titolati a vedere i Piovani in molte cose all'economica reggenza appartenenti dipendere dalla sentenza e volontà dei loro Capitoli, non mancarono di quelli, i quali volessero stendere un poco troppo audacemente la mano eziandio nella giurisdizione della Cura, e così fare da se stessi dipendente, o almeno a se stessi pari il Piovano eziandio in questa parte. A questo capo appartengono quei varj esempj, che leggonsi nel Cosmi, di alcune sentenze dei Prelati nostri, i quali dichiararono contro Preti Titolati la Cura essere soltanto del Piovano. Come nel 1519, Antonio Contarini sentenziò *auditis partibus* in favor del piovano di S. Sofia contro un Prete Titolato, *quod administratio curæ dictæ Ecclesie solum pertineat ad Plebanum juxta formam Literarum Apostolicarum sui plebanatus, & juxta formam Constitutionum Synodali-um*. E nel 1549, nata simile pretensione in S. Maria Giubanico, portata la lite in Nunziatura, il Legato Apostolico così decise: *Che al solo Piovano spetta plenarie la cura e amministrazione de' Sacramenti. Se vorrà esercitarla per se, ne sia assoluto padrone: se vorrà coadiutori, assuma uno o più titolati; e se questi non volessero, in tal caso il Piovano commetta a qualunque altro Sacerdote la Cura.*

1194) Questi e altri simili documenti fanno ben chiaro sentire di qual indole fossero le pretensioni di quei Titolati. Se fosse stato zelo soltanto di Cristiana carità voler assistere al Parroco nelle molteplici occupazioni della Cura, perchè non mancasse alla Parrocchia assistenza, e al Pastore adiutori caritatevoli, come con somma loro laude vediamo anche